

Data Stampa 6901 - Data Stampa 6901

Data Stampa 6901 - Data Stampa 6901

Il concordato preventivo biennale (Cpb) non preclude l'apertura di una nuova unità locale per l'esercizio di una nuova attività

Poggiani a pag. 27

FORUM COMMERCIALISTI/Le precisazioni dell'amministrazione sulla decadenza

Il concordato chiude un occhio

Si può aprire una nuova unità (senza stravolgere i ricavi)

Il caso riguardava l'apertura di una unità locale per l'esercizio di una ulteriore attività non inclusa nel medesimo modello Isa, rimanendo al di sotto della soglia del 30%

DI FABRIZIO G. POGGIANI

Nell'ambito del concordato preventivo biennale (Cpb), in linea di principio, non è preclusa l'apertura di una nuova unità locale per l'esercizio di una nuova attività che non rientra nello stesso Isa su cui è stata elaborata la proposta. La validità dell'accordo, però, resta subordinata alla circostanza che la nuova attività determini ricavi per importi tali da non modificare l'attività considerata prevalente nell'anno su cui è stata basata la proposta di adesione.

Così l'Agenzia delle entrate, nell'ambito del 9° Forum nazionale dei commercialisti ed esperti contabili di ieri, sul tema della decadenza dal concordato preventivo biennale (Cpb), di cui al dlgs 13/2024.

Si chiedeva se, dopo aver aderito all'accordo per il biennio 2025/2026, era possibile per un'impresa aprire una unità locale per l'esercizio di una ulteriore attività non inclusa nel medesimo modello Isa (rilevante ai fini della determinazione degli indici di affidabilità fiscale), rimanendo al di sotto della soglia del 30%.

Com'è noto, il regime di concordato preventivo biennale cessa di avere efficacia nel caso in cui il contribuente modifichi l'attività svolta nel corso del biennio concordatario rispetto a quella esercitata nel periodo d'imposta precedente il biennio stesso ma la cessazione non si verifica se, per le nuove attività, è prevista l'applicazione del medesimo Isa, ai sensi della lett. a), comma 1 dell'art. 21 del dlgs 13/2024.

A tale riguardo trovano applicazione i chiarimenti già resi con riguardo alle analoghe cause di esclusione dagli Isa (circ. 18/E/2024 § 2.4.1) mentre con una risposta specifica (Faq 25/10/2024 n. 6) l'Agenzia delle entrate ha chiarito che l'esercizio di attività aggiuntive o la modifica della loro composizione non integra la causa di cessazione dal patto, a condizione che le attività svolte rientrino nel medesimo Isa.

Nell'ipotesi di esercizio di attività che presuppongono l'applicazione di Isa differenti, la causa di cessazione non si verifica a patto che l'attività considerata prevalente resti tale anche nel biennio del concordato e che la modifica dell'attività prevalente nel biennio concordatario, rispetto a quella esercitata nel periodo precedente, con conseguente modifica dell'Isa applicabile, costituisce una causa di cessazione.

L'Agenzia delle entrate ha anche precisato (Faq del 28/05/2025) che il cambio di codice Ateco non è di per sé idoneo a provocare la cessazione del patto per modifica dell'attività esercitata, nel caso in cui

il contribuente continui ad applicare il medesimo Isa.

Con riferimento, però, al caso di specie, concernente l'esercizio di una nuova attività che non rientri nel medesimo Isa, per l'Agenzia delle entrate restano applicabili i chiarimenti già forniti in precedenza (Faq 25/10/2024 n. 6) con i quali, ricordando che la lett. a), comma 1 dell'art. 21 del dlgs 13/2024 prevede una specifica causa di esclusione nei casi in cui il contribuente modifichi l'attività svolta nel corso del biennio concordatario rispetto a quella esercitata nel periodo d'imposta precedente il biennio stesso, precisa che la cessazione non scatta se per le nuove attività è prevista l'applicazione del medesimo indice sintetico di affidabilità fiscale (Isa).

In effetti, è stato chiarito che l'esercizio di attività aggiuntive o la modifica della loro composizione non integra la citata causa di cessazione, ma a condizione che le attività svolte rientrino nel medesimo Isa.

Nel caso in cui l'imprenditore, quindi, estenda le proprie attività, che prevedono l'applicazione di Isa differenti, per l'agenzia non è ravvisabile la causa d'esclusione a condizio-



ne, però, che l'attività considerata prevalente nell'anno precedente (quindi nel 2024 per il biennio 2025/2026) resti tale anche nel biennio del concordato.

In relazione ai contenuti della criticità esposta, infatti, l'Agenzia delle entrate ritiene che l'adesione alla proposta di accordo con il Fisco non precluda, di per sé, la possibilità di aprire una unità locale per l'esercizio di una nuova attività che non rientra nello stesso Isa su cui è stata elaborata la proposta.

La permanenza del contribuente all'interno dell'accordo, però, resta subordinata alla circostanza che la nuova attività determini ricavi per importi tali da non modificare l'attività considerata prevalente nell'anno su cui è stata formulata la proposta di adesione al concordato preventivo biennale (Cpb) o che per la nuova attività prevalente sia, comunque, applicabile il medesimo ISA.

In sintesi, quindi, in presenza di due attività esercitate differenti, il requisito della prevalenza si ritiene soddisfatto se i ricavi derivanti dalla nuova attività si concretizzano in una entità inferiore a quelli dell'attività principale, posta alla base dell'accordo. (riproduzione riservata)

— © Riproduzione riservata — ■